

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
396/2013/R/EEL**

**ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE PROCEDURE CONCORSALE PER
L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA
E DELLA REGOLAZIONE DEL MEDESIMO SERVIZIO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
19 settembre 2013*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 settembre 2013, 395/2013/R/EEL per la formazione di provvedimenti per la revisione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia di energia elettrica per gli anni 2014-2015 e della regolazione del medesimo servizio.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 30 settembre 2013. Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

<i>1. Introduzione</i>	<i>4</i>
<i>2. Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali.....</i>	<i>4</i>
<i>3. Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio di salvaguardia</i>	<i>13</i>

1. Introduzione

- 1.1 Il servizio di salvaguardia è stato istituito dalla legge 3 agosto 2007, n.125 (di seguito: legge 125/07) per i clienti che non hanno un venditore nel mercato libero e che, ai sensi della medesima legge, non hanno diritto al servizio di maggior tutela. In particolare, essi comprendono i clienti titolari unicamente di punti di prelievo connessi in media o alta/altissima tensione e i clienti non domestici che, pur essendo titolari di punti di prelievo in bassa tensione, hanno più di 50 dipendenti e/o un fatturato (o totale di bilancio) almeno pari a 10 milioni di euro annui.
- 1.2 La legge 125/07 ha altresì previsto che l'assegnazione del servizio abbia luogo mediante procedura concorsuale (di seguito: gara) articolata in aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero da parte dei clienti finali.
- 1.3 Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007) sono stati definiti le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia. Alla luce di tale decreto l'Autorità ha adottato la deliberazione 21 dicembre 2007, n.337 (di seguito: deliberazione 337/07) recante le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia, come successivamente modificata e integrata.
- 1.4 La deliberazione 337/07 prevede, tra l'altro, che l'Acquirente unico definisca il termine ultimo per la presentazione delle istanze per la partecipazione alle gare e che l'individuazione degli esercenti la salvaguardia avvenga entro il 25 novembre dell'anno della loro effettuazione. Nel corso del mese di novembre 2013 avrà luogo la quarta assegnazione del servizio mediante gara, al fine di individuarne gli esercenti per gli anni 2014 e 2015.
- 1.5 Alla luce dell'esperienza maturata in materia e dell'evoluzione del contesto normativo e regolatorio, si pone l'esigenza di rivedere alcuni degli elementi di disegno delle gare e del servizio di salvaguardia, al fine di garantire, tra l'altro, la massima partecipazione da parte di operatori che siano in possesso di predeterminati requisiti.

2. Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali

- 2.1 Di seguito sono illustrati alcuni aspetti dell'attuale disegno delle gare rispetto ai quali si intendono prevedere interventi già con riferimento alle gare relative all'assegnazione del servizio per gli anni 2014 e 2015.

Le aree territoriali

- 2.2 Come già ricordato, il servizio di salvaguardia è assegnato distintamente per aree territoriali. Esse sono definite dall'Autorità nel rispetto dei criteri previsti dal decreto 23 novembre 2007, in base ai quali esse devono essere tali per cui:
 - a) in ciascuna area territoriale il numero dei punti di prelievo, o i consumi complessivi dei clienti aventi titolo alla salvaguardia, sia sufficientemente omogeneo e comunque tale da garantire la copertura dei costi fissi del servizio;
 - b) ciascuna area territoriale comprenda punti di prelievo appartenenti a una medesima zona di mercato, oppure comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a più zone di mercato;

- c) ciascuna area territoriale comprenda tutti i punti di prelievo appartenenti a una o più regioni.
- 2.3 Ai sensi del decreto 23 novembre 2007, la definizione delle aree territoriali deve tenere conto dell'evoluzione del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica e della numerosità dei clienti attesi in regime di salvaguardia.
- 2.4 In occasione della prima gara per l'assegnazione del servizio relativamente al periodo maggio-dicembre 2008, sono state definite sei aree territoriali, il cui numero è stato successivamente aumentato a dodici, anche al fine di promuovere l'ingresso di nuovi operatori. In linea di principio, infatti, la dimensione di ciascuna area non dovrebbe essere troppo ampia per non precludere la partecipazione di soggetti di dimensioni più contenute con una più piccola capacità di gestione della clientela. Al contempo, tuttavia, ciascuna area non dovrebbe essere eccessivamente piccola, al fine di poter garantire al soggetto assegnatario una dimensione operativa minima tale da assicurare la copertura dei costi fissi¹.
- 2.5 Anche in esito alle attività di monitoraggio dell'Autorità relative al servizio di salvaguardia, sono oggi disponibili maggiori informazioni in relazione alla clientela del servizio di salvaguardia e alle sue caratteristiche in termini di disalimentabilità e di conseguente rischio credito associato. Tali informazioni sono dunque state utilizzate per individuare la dimensione delle aree territoriali per il prossimo periodo di esercizio della salvaguardia. In particolare sono stati analizzati i dati regionali relativi a:
- a) l'energia elettrica fornita ai clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia nel 2012²;
 - b) l'energia elettrica effettivamente fornita ai clienti serviti in salvaguardia nel 2012;
 - c) i punti di prelievo relativi all'energia di cui alla precedente lettera b);
 - d) il peso dei prelievi effettuati dai clienti disalimentabili e non disalimentabili e i relativi *unpaid ratio* (UR) valutati a 12-24 mesi³.
- I dati di cui alla precedente lettera d) corrispondono a quanto dichiarato dai singoli esercenti nell'ambito della raccolta dati relativa al servizio di salvaguardia.
- 2.6 Ai fini della determinazione della dimensione ottimale delle aree, rispetto ai criteri ricordati al punto 2.2, sono state prese pertanto in considerazione alcune informazioni che risultano oggi disponibili in base all'esperienza maturata nell'ambito dei trascorsi periodi di gara, in particolare per quanto attiene il servizio effettivamente erogato (dati relativi all'energia elettrica e ai punti di prelievo) e il livello di rischio del medesimo. Per quanto attiene quest'ultimo, l'aggregazione all'interno di una singola area di regioni il più possibile omogenee in termini di rischio morosità permetterebbe infatti di ottenere un potenziale segnale di prezzo in grado di meglio rispecchiare i costi sottostanti all'erogazione del servizio, tenendo anche conto di detto fenomeno relativo alla morosità.
- 2.7 Pertanto, alla luce di quanto detto, sono state individuate nuove aree territoriali in cui le regioni sono aggregate sulla base dei dati a disposizione e:

¹ L'incremento della base clienti, se da una parte permette di sfruttare le economie di scala connesse alla dimensione minima del portafoglio clienti e un miglior bilanciamento del portafoglio medesimo in termini di rischio di inadempimento, impone all'esercente la necessità di dotarsi di una maggiore capacità finanziaria per sostenere l'incremento del valore assoluto dei crediti che aumenta con il numero di clienti.

² Approssimata considerando l'energia complessivamente fornita ai clienti in BT, MT e AT&AAT in ciascuna regione, al netto dei clienti in BT non serviti in salvaguardia.

³ Ossia il rapporto tra ammontare non incassato e il relativo fatturato, rilevati a dicembre 2011 sul fatturato emesso da gennaio 2010 a dicembre 2010.

- a) perseguendo l'omogeneità, tra le aree territoriali, della dimensione in termini di energia elettrica fornita ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, di quella effettivamente fornita e dei punti di prelievo serviti;
- b) garantendo il raggiungimento di una dimensione minima tale da assicurare la copertura dei costi fissi, individuata a partire dalla definizione delle aree territoriali per i periodi di esercizio della salvaguardia passati e attuale;
- c) perseguendo il più possibile l'omogeneità, all'interno delle singole aree, dell'incidenza della morosità, misurata in termini di UR.

2.8 La Tabella 1 indica i dati regionali utilizzati ai fini della suddetta aggregazione, la Tabella 2 mostra l'attuale definizione delle aree territoriali e la Tabella 3 riporta la proposta di aggregazione definita in base ai suddetti criteri per le gare relative al periodo 2014 - 2015.

Tabella 1. Dettaglio regionale di UR, energia prelevata dai clienti aventi diritto alla salvaguardia ed energia e punti di prelievo effettivamente serviti in tale mercato.

Regione	Area territoriale del periodo 2011-2013	Zona di mercato	Unpaid ratio complessivo*** (disalimentabili e non disalimentabili)	Energia potenziale (Energia totale fornita nel 2012* ai punti aventi diritto alla salvaguardia) MWh	Energia effettivamente fornita in salvaguardia nel 2012** MWh	n° POD effettivamente serviti in salvaguardia nel 2012** n°
Liguria	1	Nord	7%	2.087.710	50.375	25.390
Piemonte	1	Nord	12%	11.405.059	148.584	51.974
Valle d'Aosta	1	Nord	26%	446.476	3.926	1.717
Lombardia	2	Nord	15%	35.164.904	752.482	157.429
Friuli Venezia Giulia	3	Nord	14%	5.826.133	107.266	26.159
Veneto	3	Nord	16%	14.633.963	222.854	82.994
Trentino Alto Adige	3	Nord	20%	1.939.630	17.675	9.037
Emilia Romagna	4	Nord	16%	11.634.917	248.075	83.566
Toscana	5	Centro Nord	4%	7.723.459	451.902	129.606
Marche	6	Centro Nord	4%	2.711.479	119.006	27.617
Umbria	6	Centro Nord	22%	1.529.191	60.202	20.040
Sardegna	7	Sardegna	5%	6.155.673	273.431	47.309
Campania	8	Centro Sud	26%	5.817.717	1.012.922	153.464
Lazio	9	Centro Sud	10%	8.035.654	725.680	97.568
Abruzzo	9	Centro Sud	25%	2.756.653	199.920	49.475
Puglia	10	Sud	9%	3.426.625	334.659	84.962
Molise	10	Sud	20%	700.456	14.189	6.317
Calabria	11	Sud	15%	1.372.275	662.772	74.692
Basilicata	11	Sud	15%	856.060	120.822	14.915
Sicilia	12	Sicilia	20%	6.197.119	976.452	141.974
Totale nazionale			15%	130.421.154	6.503.197	1.286.205

Fonti: *Relazione annuale, **Raccolta monitoraggio salvaguardia, ***Elaborazione dell'Autorità su dati dichiarati dagli esercenti nella raccolta dati salvaguardia

Tabella 2. Attuali aree territoriali (periodo 2011-2013).

Regione	Area territoriale	Zona di mercato	Unpaid ratio complessivo*** (disalimentabili e non disalimentabili)	Energia potenziale (Energia totale fornita nel 2012* ai punti aventi diritto alla salvaguardia) MWh	Energia effettivamente fornita in salvaguardia nel 2012** MWh	n° POD effettivamente serviti in salvaguardia nel 2012** n°
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta	1	Nord	11%	13.939.245	202.884	79.081
Lombardia	2	Nord	15%	35.164.904	752.482	157.429
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto	3	Nord	15%	22.399.726	347.796	118.190
Emilia Romagna	4	Nord	16%	11.634.917	248.075	83.566
Toscana	5	Centro Nord	4%	7.723.459	451.902	129.606
Marche, Umbria	6	Centro Nord	10%	4.240.670	179.209	47.657
Sardegna	7	Sardegna	5%	6.155.673	273.431	47.309
Campania	8	Centro Sud	26%	5.817.717	1.012.922	153.464
Abruzzo, Lazio	9	Centro Sud	14%	10.792.307	925.601	147.043
Molise, Puglia	10	Sud	9%	4.127.081	348.849	91.279
Basilicata, Calabria	11	Sud	15%	2.228.335	783.595	89.607
Sicilia	12	Sicilia	20%	6.197.119	976.452	141.974
Totale nazionale			15%	130.421.154	6.503.197	1.286.205

Fonti: *Relazione annuale, **Raccolta monitoraggio salvaguardia, ***Elaborazione dell'Autorità su dati dichiarati dagli esercenti nella raccolta dati salvaguardia

Tabella 3. Aree territoriali per il periodo 2014 – 2015.

Regione	Area territoriale	Zona di mercato	Unpaid ratio complessivo*** (disalimentabili e non disalimentabili)	Energia potenziale (Energia totale fornita nel 2012* ai punti aventi diritto alla salvaguardia) MWh	Energia effettivamente fornita in salvaguardia nel 2012** MWh	n° POD effettivamente serviti in salvaguardia nel 2012** n°
Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	1	Nord	12%	21.705.008	327.826	114.277
Lombardia	2	Nord	15%	35.164.904	752.482	157.429
Veneto, Emilia Romagna	3	Nord	16%	26.268.880	470.930	166.560
Toscana, Marche, Umbria	4	Centro Nord	6%	11.964.129	631.111	177.263
Sardegna	5	Sardegna	5%	6.155.673	273.431	47.309
Campania	6	Centro Sud	26%	5.817.717	1.012.922	153.464
Lazio	7	Centro Sud	10%	8.035.654	725.680	97.568
Abruzzo	8	Centro Sud	25%	2.756.653	199.920	49.475
Puglia, Molise, Basilicata	9	Sud	11%	4.983.141	469.671	106.194
Calabria	10	Sud	15%	1.372.275	662.772	74.692
Sicilia	11	Sicilia	20%	6.197.119	976.452	141.974
Totale nazionale			15%	130.421.154	6.503.197	1.286.205

Fonti: *Relazione annuale, **Raccolta monitoraggio salvaguardia, ***Elaborazione dell'Autorità su dati dichiarati dagli esercenti nella raccolta dati salvaguardia

Q1: *Si condivide la metodologia utilizzata per l'aggregazione delle aree territoriali relative al prossimo periodo della salvaguardia, 2014 - 2015? Motivare la risposta.*

Q2: *Si condividono le aree territoriali proposte per il periodo 2014 – 2015? Motivare la risposta.*

Q3: *Se non si condivide quanto proposto, quale aggregazione viene preferita, anche ulteriore rispetto a quanto analizzato dall'Autorità? Motivare la risposta e indicare nel dettaglio la metodologia di aggregazione utilizzata e gli obiettivi perseguiti.*

I requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali

2.9 I requisiti per la partecipazione alle gare, attualmente definiti dalla deliberazione 337/07, prevedono che la partecipazione sia limitata ai soggetti:

- a) costituiti in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di seguito indicati, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere;
- b) che siano in possesso della certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- c) che abbiano fornito continuativamente negli ultimi 12 mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle gare almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici ovvero abbiano fornito continuativamente negli ultimi 12 mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle gare almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale;
- d) che siano in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) ovvero qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante ovvero qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito;
- e) che abbiano prestato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) il deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta di importo pari a 30.000€.

- 2.10 Inoltre è previsto che gli esercenti la salvaguardia costituiscano presso la Cassa un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a 1 mln€ per ogni area in cui sono risultati assegnatari.
- 2.11 La definizione dei requisiti minimi per la partecipazione alle gare e delle garanzie prestate alla Cassa, pur nel pieno rispetto della promozione della massima partecipazione da parte degli operatori alle medesime, mira a garantire la presenza di operatori qualificati, a tutela sia dei clienti finali che accedono al servizio di salvaguardia che della stabilità e della sicurezza del sistema nel suo complesso.
- 2.12 A quest'ultimo riguardo, infatti, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), l'Autorità esercita i suoi poteri di regolazione al fine di perseguire l'efficienza dei servizi regolati, efficienza che, nel caso del servizio di salvaguardia, in ragione dei particolari obblighi di servizio pubblico che lo caratterizzano, richiede la presenza di un esercente che sia in grado di assicurarne l'esercizio per l'intera durata dell'incarico. A tal fine, l'esercente la salvaguardia deve essere in grado, almeno, di far fronte:
- a) alle esigenze di approvvigionamento dei propri clienti, mediante la disponibilità di adeguati contratti di acquisto all'ingrosso e/o la possibilità di operare nei mercati gestiti dal GME;
 - b) agli adempimenti previsti dai contratti di dispacciamento e di trasporto, con particolare riferimento ai pagamenti dei corrispettivi.
- 2.13 L'importanza dell'idoneità dell'esercente il servizio di salvaguardia a far fronte alle predette esigenze trova riscontro nel decreto 23 novembre 2007 che sancisce, all'articolo 3, comma 5, la decadenza dell'esercente medesimo che non sia più in grado di assolvere il servizio (che sarà pertanto transitoriamente svolto dagli esercenti la maggior tutela territorialmente competenti sulla base di criteri adottati dall'Autorità).
- 2.14 In tale prospettiva, i requisiti per la partecipazione alla gara dovrebbero individuare parametri oggettivi e non discriminatori che consentano di escludere imprese che non sono in grado di assicurare le predette esigenze, o non risultano sotto tale aspetto affidabili.
- 2.15 A tal fine, i parametri richiamati alla precedente lettera d) del punto 2.9 potrebbero non essere sufficienti, specie nei casi in cui l'impresa si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero sia sottoposta a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- 2.16 La rilevanza degli interessi pubblici sottesi al servizio di salvaguardia, connessi con la garanzia della continuità della fornitura dei clienti finali, pone infatti l'esigenza di introdurre adeguate misure di tutela rispetto alle situazioni descritte al precedente punto 2.15. Ciò soprattutto in un contesto congiunturale, come quello attuale, caratterizzato dall'aumento di situazioni di crisi in cui versano molte imprese che operano anche nei settori energetici. Pertanto, in tale prospettiva, l'Autorità intende rivedere i requisiti per la partecipazione alle gare, già a partire dall'assegnazione del servizio per il biennio 2014-2015, prevedendo, anche in coerenza con i principi posti dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di procedure per l'affidamento di pubblici servizi⁴, che siano esclusi i soggetti che si trovano nelle situazioni richiamate al precedente punto 2.15 (stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero sottoposti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni).

⁴ Articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/18/CE, come attuato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

- 2.17 Inoltre si intende limitare la partecipazione ai soggetti che, in qualità di utenti del dispacciamento, abbiano provveduto, al momento di effettuazione della gara, a versare le garanzie nella misura prevista dal contratto sottoscritto con Terna.
- 2.18 Al tal fine, Terna sarà tenuta a comunicare all'Acquirente unico, secondo tempistiche definite dal medesimo nel regolamento disciplinante le gare, i nominativi dei soggetti che non soddisfano tale requisito.
- 2.19 Infine si intende limitare la partecipazione alle gare ai soggetti che in passato non siano stati sospesi dal mercato elettrico e/o dalla piattaforma dei conti energia. In questo caso il requisito dovrà risultare verificato in maniera continuativa all'interno di un determinato periodo di tempo, ad esempio pari agli ultimi 24 mesi.

Q4: *Si condividono i requisiti proposti? Motivare la risposta.*

Informazioni da mettere a disposizione ai fini delle procedure concorsuali

- 2.20 Al fine di promuovere la massima partecipazione alle gare, è attualmente previsto che l'esercente la salvaguardia che eroga il servizio al momento di effettuazione delle medesime metta a disposizione alcune informazioni relative alla clientela servita, in modo da permettere ai potenziali partecipanti, rispetto ai quali gode di un vantaggio informativo, la conoscenza di informazioni rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta.
- 2.21 Attualmente la deliberazione 337/07 prevede che l'esercente la salvaguardia, entro il 4 novembre dell'anno di effettuazione delle gare trasmetta all'Acquirente unico, distintamente per ogni tipologia di cliente e per ogni regione:
- il numero dei punti di prelievo e l'energia prelevata mensilmente in ciascuna fascia oraria corrispondenti a clienti che alla data del 31 ottobre abbiano fatture del servizio non pagate entro i termini contrattuali relativamente ad almeno 2 mensilità di consumi;
 - il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di ottobre e nel mese di novembre;
 - la migliore stima del numero dei punti di prelievo serviti nel mese di dicembre.
- 2.22 L'Autorità intende rivedere le informazioni messe a disposizione dall'esercente la salvaguardia, anche in ragione di quanto illustrato in relazione al rischio credito nel successivo capitolo 3. In particolare, già con riferimento alle gare per l'assegnazione del servizio per il biennio 2014-2015, in relazione ai clienti del servizio di salvaguardia dovranno essere messe a disposizione le seguenti informazioni, distintamente per ciascuna regione:
- il numero dei punti di prelievo serviti e l'energia prelevata mensilmente in ciascuna fascia oraria in ciascuno degli ultimi 12 mesi disponibili;
 - la percentuale, rispetto al totale, dei punti di prelievo e dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti non disalimentabili, con riferimento a ciascuno degli ultimi 12 mesi disponibili;
 - con riferimento al mese di settembre 2013, la percentuale di mancato incasso delle fatture emesse nel mese di settembre 2011, distinguendo tra clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;

- d) il tempo medio di pagamento da parte dei clienti serviti in salvaguardia, anche non continuativamente, negli ultimi 3 anni, distinguendo tra clienti disalimentabili e clienti non disalimentabili;
 - e) sulla base degli ultimi dati disponibili, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione, distinti per tipologia di cliente.
- 2.23 Rispetto a quanto indicato al punto 2.21, lettera b), la previsione di cui al punto 2.22, lettera a) comporta un allungamento del periodo rispetto al quale il dato è disponibile. Ciò fornisce, oltre che una maggiore informazione circa la dimensione (storica) del servizio erogato, anche la possibilità di una valutazione relativa alla durata media del rapporto contrattuale con il cliente, utile tra l'altro alla quantificazione del rischio associato alla fornitura.
- 2.24 La previsione di cui al punto 2.22 lettera c) mira a fornire informazioni più dettagliate circa la morosità dei clienti finali, anche in relazione alle caratteristiche della clientela in termini di disalimentabilità. In ragione di quanto descritto potrebbe essere eliminato l'obbligo di trasmettere le informazioni di cui al punto 2.21, lettera a).
- 2.25 Rispetto agli obblighi attualmente vigenti sarebbe pertanto mantenuto unicamente quello indicato al punto 2.21, lettera c).
- 2.26 L'inadempimento alle comunicazioni di cui sopra nei tempi previsti costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Q5: *Si condivide l'individuazione delle informazioni che l'esercente la salvaguardia dovrà mettere a disposizione prima delle gare?*

Q6: *Si ritiene necessaria la messa a disposizione di altre informazioni? Se sì, quali e con che dettaglio?*

3. Orientamenti per la revisione della regolazione del servizio di salvaguardia

3.1 Di seguito sono illustrati alcuni aspetti dell'attuale regolazione del servizio di salvaguardia rispetto ai quali si intendono prevedere interventi già con riferimento al servizio assegnato con le gare per gli anni 2014 e 2015.

Il rischio credito

- 3.2 Nel corso del tempo è emersa, quale caratteristica del servizio di salvaguardia, quella connessa al livello particolarmente rilevante del rischio credito della clientela tipicamente fornita in questo mercato. Tale rischio comporta un incremento del costo sostenuto dagli operatori che erogano il servizio, e conseguentemente del prezzo offerto per erogarlo, che in casi limite potrebbe essere valutato come eccessivamente elevato disincentivando così la partecipazione alle gare da parte degli operatori.
- 3.3 Per minimizzare tale rischio possono essere adottati diversi strumenti, differenziati anche in funzione delle categorie di clienti serviti. Si distinguono, infatti, due categorie di clienti finali: i disalimentabili e i non disalimentabili.
- 3.4 Per i clienti disalimentabili, in caso di morosità, l'esercente la salvaguardia può richiedere la sospensione della fornitura all'impresa distributrice ai sensi della deliberazione 25 gennaio

2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione 4/08); al contrario la sospensione non può avere luogo per i clienti non disalimentabili.

- 3.5 Attualmente ai sensi della deliberazione 4/08 sono identificati come non disalimentabili i clienti i finali:
- a) identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
 - b) di cui al comma 2.2, lettera b) della deliberazione 6 agosto 2008, n. 117/08 ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma;
 - c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.
- 3.6 Ad eccezione dei clienti di cui alla lettera b) del punto 3.5, che sono clienti domestici, gli altri clienti potrebbero avere diritto al servizio di salvaguardia, per cui l' esercente il servizio risulta obbligato ai sensi di legge alla sua erogazione qualora ne ricorrano i presupposti.
- 3.7 In relazione al rischio credito dei clienti finali serviti in salvaguardia, l'Autorità proporrà al Ministro dello sviluppo economico una modifica dell'assetto definito dal decreto 23 novembre 2007, prevedendo un allungamento della durata dell'assegnazione del servizio di salvaguardia a seguito delle gare, ponendolo pari a un periodo di tre anni in luogo dei due attualmente previsti. In tale ipotesi l' esercente la salvaguardia avrebbe infatti a disposizione un tempo più lungo per l'implementazione di opportune attività di recupero del credito.
- 3.8 In merito si rileva che una simile misura può avere effetti positivi in relazione alla gestione dei clienti finali morosi, diminuendo il rischio in capo all' esercente e favorendo quindi la partecipazione alle gare, nonostante l'allungamento del periodo potrebbe concorrere ad accrescere il vantaggio informativo in capo all' esercente la salvaguardia relativo ai clienti del servizio e al rischio loro connesso, determinando una maggiore asimmetria tra l' esercente medesimo e gli altri operatori potenziali partecipanti alle gare.
- 3.9 In alternativa a quanto proposto al punto 3.7, possono essere altresì valutati ulteriori strumenti a tutela del credito dell' esercente la salvaguardia. In generale, infatti, in relazione al rischio credito di entrambe le tipologie di clienti serviti in salvaguardia, una prima criticità può emergere nel momento in cui essi passano al mercato libero con un venditore diverso dall' esercente la salvaguardia e non provvedono a saldare le fatture relative agli ultimi consumi effettuati, che necessariamente vengono emesse dopo la data di *switching*. In tali casi il recupero del credito risulta particolarmente oneroso e incerto: una volta terminato il rapporto contrattuale, infatti, viene meno la possibilità di utilizzare lo strumento ordinario di tutela del credito previsto per i clienti disalimentabili, vale a dire la sospensione della fornitura per morosità, ed è necessario ricorrere a strumenti giudiziari e stragiudiziali.
- 3.10 Per minimizzare il rischio in capo all' esercente la salvaguardia connesso all' inadempimento del cliente successivo allo *switching*, anche al fine di permettere una maggiore partecipazione degli operatori alle gare per la selezione dell' esercente la salvaguardia, la deliberazione 4/08 ha previsto un meccanismo di cessione del credito nei confronti del venditore entrante. In base a tale meccanismo la richiesta di *switching* che il venditore entrante presenta all' impresa distributrice deve contenere, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile di acquistare, secondo modalità e condizioni economiche definite nella medesima deliberazione, l' eventuale credito dell' esercente la salvaguardia nei confronti del

cliente finale. La proposta di acquisto presentata dal venditore entrante riguarda le ultime due fatture emesse per il servizio prestato e copre pertanto due o quattro mesi di fornitura del servizio, a seconda della periodicità di fatturazione, che tuttavia nel caso dei clienti in salvaguardia è tendenzialmente mensile.

- 3.11 Dal punto di vista dell'esercente la salvaguardia, un rischio analogo a quello sopra descritto può verificarsi nel momento in cui, a seguito delle gare per l'assegnazione del servizio, sia identificato, per l'area territoriale fino a quel momento servita, un nuovo esercente. Anche in questo caso è infatti possibile che il cliente finale in salvaguardia non provveda a saldare le fatture nei confronti dell'esercente uscente, incrementando ulteriormente la rischiosità del servizio.
- 3.12 Al fine di minimizzare tale rischio, si intende valutare l'estensione della disciplina del Sistema Indennitario di cui alla deliberazione 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 (di seguito: deliberazione 191/09) per ricomprendere anche i clienti in media e alta/altissima tensione serviti in salvaguardia, prevedendo pertanto un'estensione dell'applicazione del Sistema Indennitario, attualmente relativo ai soli clienti in bassa tensione. Tale estensione sarebbe tuttavia limitata al passaggio ad un nuovo esercente la salvaguardia a seguito delle gare e si applicherebbe a partire dal passaggio che avrà luogo al termine del periodo di assegnazione 2014 – 2015.
- 3.13 In generale, la disciplina del Sistema Indennitario trova la sua giustificazione nel fatto che il costo delle attività di recupero del credito a seguito di *switching* dei clienti di piccola dimensione risulta elevato rispetto all'entità, normalmente ridotta, del credito da recuperare. Tuttavia, la proposta di estensione della sua applicazione ai crediti riguardanti clienti di maggiori dimensioni sarebbe in questo caso giustificata dalla necessità di mitigare il rischio credito in capo all'esercente in occasione del passaggio dei clienti ad un altro esercente a seguito delle gare, al fine di favorire la partecipazione alle gare medesime ed assicurare esiti il più possibile concorrenziali. Inoltre, nel caso del servizio di salvaguardia, occorre considerare come l'esercente risulti obbligato a fornire tutti i clienti finali che hanno i requisiti per l'accesso al servizio, indipendentemente dalla valutazione della rischiosità del singolo cliente.
- 3.14 In particolare, verrebbe quindi riconosciuta all'esercente la salvaguardia la facoltà di avvalersi del Sistema Indennitario per i clienti del servizio, anche se connessi in media o alta/altissima tensione, per le fatture non pagate e relative agli ultimi tre mesi di fornitura precedenti il passaggio del cliente al nuovo esercente la salvaguardia. Dal momento che il Sistema Indennitario permette la copertura del credito relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi tre mesi, per un importo massimo pari alla stima di due mesi di fornitura del cliente, esso risulta di fatto in linea con quanto previsto in base al meccanismo di cessione del credito.
- 3.15 Le modalità di partecipazione al Sistema Indennitario sarebbero disciplinate secondo criteri analoghi a quelli previsti dalle deliberazioni 191/09 e seguenti, tuttavia si intende prevedere che:
 - a) i termini di presentazione della richiesta di indennizzo al Gestore (di seguito: RdI), di cui al comma 4.1 della deliberazione 191/09, siano abbreviati e resi coerenti con quelli previsti per la cessione del credito di cui all'articolo 8 della deliberazione 4/08;
 - b) l'indennizzo possa applicarsi solo se, al momento della RdI da parte del vecchio esercente la salvaguardia, il cliente risulta ancora servito dal nuovo esercente, in regime di salvaguardia o anche di mercato libero;
 - c) non si applichino le disposizioni previste dalla disciplina del Sistema Indennitario per il venditore entrante, nei casi in cui il cliente servito dal nuovo esercente la

salvaguardia ha cambiato ulteriormente fornitore in quanto il credito rientra nelle tutele previste per la cessione del credito.

- 3.16 Un aspetto collegato al rischio credito dei clienti disalimentabili del servizio di salvaguardia riguarda poi la sussistenza di particolari condizioni che rendono di fatto non praticabile la sospensione del punto di prelievo. Esistono infatti situazioni nelle quali la sospensione del punto non risulta possibile in ragione della natura dei prelievi oggetto di sospensione, ad esempio a seguito di ordinanze prefettizie in merito a clienti finali corrispondenti ad attività produttive.
- 3.17 In questi casi, pur trovandosi nella posizione teorica di poter sospendere il punto, l'esercente la salvaguardia non può procedere all'effettiva interruzione della fornitura. Per poter minimizzare il rischio connesso a questo tipo di situazioni si intende valutare l'ipotesi che tali clienti possano essere temporaneamente considerati non disalimentabili e i crediti vantati nei loro confronti dall'esercente la salvaguardia possano pertanto essere ammessi al meccanismo di reintegrazione sotto descritto (si vedano i punti 3.19 e seguenti). In ragione della peculiarità del meccanismo di reintegrazione e del fatto che gli oneri reintegrati tramite esso sono posti a carico della generalità dei clienti aventi diritto al servizio di salvaguardia, è necessario prevedere che le situazioni in cui vi si possa fare ricorso anche per i suddetti clienti disalimentabili siano circoscritte. Le fattispecie che possono essere ammesse e il periodo per il quale l'ammissione può avere luogo devono pertanto essere definite in maniera da preservare comunque l'incentivo dell'esercente alla gestione efficiente del credito.

Q7: *Quale si ritiene essere lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente la salvaguardia? Motivare la risposta.*

Q8: *Quali sono le casistiche che dovrebbero eventualmente rientrare nell'insieme dei clienti disalimentabili per i quali non si può procedere alla sospensione del punto di prelievo? A quale periodo di tempo dovrebbe fare riferimento il credito da riconoscere mediante il meccanismo di reintegrazione?*

- 3.18 In relazione ai clienti non disalimentabili, l'impossibilità di procedere alla sospensione della fornitura in caso di inadempienza del cliente finale e l'obbligo di garantire la continuità della fornitura incrementano il rischio creditizio associato a tali clienti. Tale rischio è dunque particolarmente rilevante soprattutto alla luce del fatto che, come si evince dai dati illustrati nella Tabella 4⁵, nel medio periodo (12-24 mesi e 9-18 mesi dalla fatturazione) l'UR dei clienti non disalimentabili in salvaguardia è significativamente maggiore rispetto a quello dei clienti disalimentabili.

⁵ Derivanti dalla raccolta dati del 16 ottobre 2012, prot. Autorità 32591 (raccolta dati salvaguardia), funzionale alla determinazione dei parametri $\Omega 1$ e αr , di cui al punto 3.20.

Tabella 4. Confronto tra UR dei clienti disalimentabili e non disalimentabili nel medio periodo.

Unpaid ratio	Clienti disalimentabili	Clienti non disalimentabili	□
12-24 mesi – sul fatturato 2010 Rilevazione del credito non riscosso effettuata a dicembre 2011 sul fatturato emesso da gennaio 2010 a dicembre 2010	13,3%	17,7%	4,4%
9-21 (o 6-18) mesi – sul fatturato 2011 Rilevazione del credito non riscosso effettuata a settembre (o giugno*) 2012 sul fatturato emesso da gennaio 2011 a dicembre 2011	8,5%	23,3%	14,8%

* La rilevazione è stata fatta sulla base dell'ultimo dato disponibile da parte del singolo esercente la salvaguardia

Fonte: raccolta dati Autorità presso gli esercenti la salvaguardia

- 3.19 In ragione di quanto detto in precedenza, il decreto Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010, facendo seguito alle proposte dell'Autorità segnalate nella deliberazione 12 ottobre 2010 PAS 24/10, ha previsto la definizione da parte dell'Autorità di un apposito meccanismo di reintegrazione degli oneri altrimenti non recuperabili associati alla suddetta clientela. L'Autorità, con la deliberazione 20 settembre 2012, 370/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 370/2012/R/EEL)⁶, ha in seguito definito i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di tale meccanismo, con riferimento ai crediti non riscossi maturati nell'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio relativi a gare già effettuate (1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008; 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010; 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013).
- 3.20 Tale meccanismo è basato sulla partecipazione volontaria dei singoli esercenti la salvaguardia e prevede:
- a) che la copertura dei costi sostenuti sia determinata in relazione al livello dei crediti non recuperabili individuati in base al valore di commercializzazione ammesso (Ω_1), in luogo di quello individuato applicando il valore offerto nelle gare (Ω);
 - b) al fine di incentivare la prosecuzione da parte degli esercenti la salvaguardia dell'attività di recupero crediti anche dopo il riconoscimento degli oneri, che l'ammontare riconosciuto sia differenziato sulla base della comparazione tra l'ammontare di crediti recuperato dal singolo esercente e quello medio degli esercenti la salvaguardia; e che vengano assegnati ai singoli esercenti premi o penalità sulla base di soglie di efficienza individuate rispetto a tale ammontare medio;
 - c) nell'ambito della suddetta comparazione, che gli oneri di ciascun esercente la salvaguardia vengano ponderati per un parametro di differenziazione territoriale, αr , in modo da tenere conto della differente distribuzione territoriale della morosità tra le varie aree.
- 3.21 Con la deliberazione 519/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato, sulla base dei dati dichiarati dagli esercenti la salvaguardia, i livelli dei valori di commercializzazione ammessi (Ω_1) e dei parametri αr , per ciascuno dei periodi di esercizio già svolti (1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008; 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010) e per il periodo in corso di svolgimento (1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013)⁷.
- 3.22 Nel corso delle analisi funzionali alla determinazione del parametro αr è emerso che i dati relativi alla distribuzione della morosità tra le varie aree territoriali, di cui alla raccolta dati

⁶ Come modificata e integrata dalla deliberazione 6 dicembre 2012, 519/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 519/2012/R/EEL).

⁷ Con riferimento al periodo in corso di svolgimento, 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, si è ritenuto opportuno limitare al solo anno 2011 la determinazione del livello dei valori di commercializzazione ammessi (Ω_1).

salvaguardia, presentano un elevato grado di volatilità nel tempo, verificatosi in maniera differenziata tra le diverse aree territoriali. Il fenomeno dipende infatti, oltre che dalla dinamica della particolare congiuntura economica dell'ultimo quinquennio, con impatti differenti tra le varie regioni d'Italia, anche dalle dinamiche di incasso dei singoli esercenti la salvaguardia. L'attuale meccanismo è, invece, basato sull'assunzione che le dinamiche del fenomeno della morosità siano omogenee tra le diverse regioni, comportando che le differenze territoriali rimangano costanti nel tempo. Di conseguenza, al fine di eliminare l'impatto di tali criticità, si intende eliminare il parametro ar dal meccanismo di reintegrazione relativo al prossimo periodo di esercizio della salvaguardia.

- 3.23 Tuttavia, nell'attuale struttura del meccanismo, basato sulla comparazione tra il singolo esercente la salvaguardia e il valore medio di tutti gli esercenti, non è possibile prescindere dalla differente distribuzione territoriale della morosità tra le varie aree territoriali. Coerentemente, con l'eliminazione del parametro ar si intende modificare la struttura del meccanismo di reintegrazione prevedendo che l'ammontare riconosciuto sia differenziato non più sulla base di detta comparazione tra operatori, ma con riferimento a soglie di efficienza predeterminate, sul modello di quanto previsto per i servizi di ultima istanza per il gas naturale di cui all'allegato A alla deliberazione 25 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG)⁸. Le soglie di efficienza sarebbero fissate, prima dello svolgimento della gara relativa al prossimo periodo di esercizio, in base ai dati storici riferiti all'intero territorio nazionale.
- 3.24 Inoltre, coerentemente con quanto previsto per i servizi di ultima istanza per il gas naturale, l'Autorità intende fornire una copertura ex-ante per gli oneri della morosità, in modo da ridurre l'ammontare di oneri a carico della generalità dei clienti finali, ponendoli il più possibile direttamente a carico dei clienti a cui è applicabile il meccanismo di reintegrazione. Tale copertura potrebbe essere introdotta tramite la definizione di una specifica componente C_{SAL} , da applicare ai clienti non disalimentabili e temporaneamente non disalimentabili di cui al punto 3.16, serviti in salvaguardia.
- 3.25 Il livello della suddetta componente dovrebbe essere fissato considerando:
- a) gli oneri della morosità mediamente sostenuti dagli operatori;
 - b) la duplice esigenza di fornire un adeguato segnale di prezzo al cliente finale, anche con riferimento al rischio di insolvenza proprio del servizio di salvaguardia per i clienti non disalimentabili, e al contempo di non incrementare il rischio creditizio associato al medesimo servizio.
- 3.26 La copertura ex-ante sarebbe inoltre considerata all'interno del meccanismo di reintegrazione, andando a compensare l'ammontare di reintegrazione riconosciuto ex-post.
- 3.27 Infine, si precisa che nell'attuale meccanismo di riconoscimento è previsto che la copertura dei costi sostenuti avvenga considerando il valore di commercializzazione ammesso (Ω_1) in luogo del valore offerto nelle gare (Ω). L'Autorità intende continuare, anche per il prossimo periodo di esercizio della salvaguardia, a determinare il valore di commercializzazione ammesso (Ω_1), prevedendo tuttavia che tale parametro, opportunamente incrementato, sia preso a riferimento per determinare il livello massimo riconoscibile al singolo esercente.
- 3.28 Alla luce degli orientamenti sopra espressi, nell'ambito del meccanismo di reintegrazione per il prossimo periodo di esercizio della salvaguardia, l' i -esimo esercente avrebbe diritto ad

⁸ In particolare, sulla base di quanto previsto per i Meccanismi di reintegrazione morosità FUI e FD_D , di cui rispettivamente all'art. 31quinquies e all'art. 37 del TIVG. In entrambi i casi l'assegnazione di premi/penalità e la determinazione dell'ammontare di reintegrazione riconosciuto, avvengono in base al confronto tra gli oneri della morosità sostenuti dal singolo esercente, il totale degli importi indicati nelle relative fatture, e alcune soglie di efficienza predeterminate.

incassare, se positivo, o sarebbe tenuto a versare, se negativo, l'ammontare di reintegrazione determinato in base alla seguente formula:

$$AR_i = \begin{cases} 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}) & \text{se } O_i^{AMM} < A_{SALi} \\ (O_i^{AMM} - A_{SALi}) & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} < x * CR_{SALi} \text{ s.v. } AR_i \leq O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta \Omega_i - \Omega_i) * E_i^{nonpagata} \\ 0,9 * (O_i^{AMM} - A_{SALi}) & \text{se } O_i^{AMM} \geq A_{SALi} \text{ e } O_i^{AMM} \geq x * CR_{SALi} \text{ s.v. } AR_i \leq O_i^{AMM} - A_{SALi} + (\beta \Omega_i - \Omega_i) * E_i^{nonpagata} \end{cases}$$

dove:

- O_i^{AMM} sono gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione per l' i -esimo esercente, di cui al comma 3.3 della deliberazione 370/2012/R/EEL, e pari a

$$O_i^{AMM} = CNR_i + OCC_i + 0.9 * OL_i,$$

con:

- CNR_i è l'ammontare del credito non riscosso dall' i -esimo esercente;
- OCC_i sono gli oneri sostenuti per la cessione dei crediti dall' i -esimo esercente;
- OL_i sono oneri legali corrispondenti alle spese di carattere legale eventualmente sostenute dall' i -esimo esercente, per le attività di recupero crediti a seguito della costituzione in mora;
- A_{SALi} è l'ammontare di riferimento degli oneri della morosità dei clienti finali non disalimentabili in salvaguardia, determinato per ciascun esercente i -esimo, pari a:

$$A_{SALi} = \sum_m C_{SALi} * E_{SALi}^{non\ dis}$$

dove:

- $E_{SALi}^{non\ dis}$ è l'energia elettrica prelevata nel mese m dai punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione nella titolarità dei clienti finali non disalimentabili, anche temporaneamente, serviti dall'esercente i -esimo;
- CR_{SALi} è il totale degli importi indicati nelle fatture dall'esercente i -esimo relative ai crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione al momento dell'emissione;
- Ω_i è l' Ω medio associato all'esercente i -esimo, calcolato come media degli Ω_r offerti dal medesimo esercente ponderata per l'energia fornita ai clienti in salvaguardia in ciascuna area territoriale r ;
- β è il coefficiente di incremento del parametro ammesso ΩI ;
- $E_i^{nonpagata}$ è il totale dell'energia prelevata e non pagata dai clienti finali morosi non disalimentabili, anche temporaneamente, serviti dall' i -esimo esercente;
- x è una soglia di efficienza non superiore ad 1, fissata dall'Autorità in base ai dati storici di credito non incassato disponibili e riferiti all'intero territorio nazionale.

Q9: *Si ritiene che il meccanismo di reintegrazione relativo al prossimo periodo di esercizio della salvaguardia debba essere modificato rispetto a quello dei periodi passati e attuale secondo quanto proposto? Motivare la risposta.*

Q10: *Si condivide che la copertura ex-ante per gli oneri della morosità debba essere fornita tramite l'introduzione di un nuovo corrispettivo da applicare ai clienti non disalimentabili e temporaneamente non disalimentabili serviti in salvaguardia? Motivare la risposta.*

Q11: *Si ritiene che le soglie di efficienza di cui al punto 3.23 debbano essere determinate per ciascuna area territoriale sulla base dei valori storici?*

Q12: *Si condivide che la copertura dei costi sostenuti garantita dal meccanismo di reintegrazione debba continuare ad essere determinata anche in relazione al valore di commercializzazione ammesso (Q1)? Motivare la risposta.*

Rapporti contrattuali

- 3.29 La regolazione attuale prevede che l'esercente la salvaguardia assuma la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per i clienti finali del servizio e che possa dare mandato per la sottoscrizione dei relativi contratti a un soggetto terzo, nel rispetto del principio di unicità del mandato previsto dalla deliberazione 9 giugno 2006 n.111/06.
- 3.30 Non è attualmente prevista la distinzione dei contratti di trasporto e di dispacciamento relativi ai clienti in salvaguardia rispetto ai contratti relativi ai clienti del mercato libero serviti dall'esercente (o dal suo mandatario).
- 3.31 Per permettere una migliore gestione dal punto di vista del sistema dei clienti in salvaguardia, si intende introdurre una distinzione, sotto questo profilo, tra i clienti del mercato libero e i clienti in salvaguardia.
- 3.32 A tal fine si intende prevedere che l'esercente la salvaguardia (o il suo mandatario) sia tenuto a sottoscrivere con Terna due contratti di dispacciamento separati, uno relativo ai punti di prelievo dei clienti del mercato libero e l'altro relativo ai punti di prelievo dei clienti in salvaguardia.
- 3.33 Coerentemente con quanto sopra, dal punto di vista del trasporto si intende prevedere che l'esercente la salvaguardia (o il suo mandatario) sia tenuto a sottoscrivere con l'impresa distributrice due contratti separati per il servizio di trasporto (uno per i punti di prelievo relativi ai clienti del mercato libero e uno per quelli relativi ai clienti del servizio di salvaguardia).
- 3.34 La proposta presenta vantaggi in quanto permette:
- a) una migliore identificazione dei clienti in salvaguardia, a oggi basata sulla sola indicazione resa disponibile dall'esercente;
 - b) un più semplice monitoraggio delle uscite (e dei rientri) al servizio di salvaguardia;
 - c) un più agevole passaggio dei clienti del servizio da un esercente all'altro al momento dell'assegnazione del servizio a seguito di una gara.
- 3.35 In termini operativi, la proposta comporta che, nel caso in cui un cliente servito in salvaguardia acceda al mercato libero con il medesimo esercente il servizio, abbia luogo una procedura di *switching*, intesa come una modifica dell'utente del dispacciamento.

Q13: *Si condivide quanto proposto in materia di rapporti contrattuali relativamente ai servizi di dispacciamento e trasporto? Motivare la risposta.*

Q14: *Si rilevano criticità in relazione alla proposta? Se sì, quali?*

Trasferimento dei clienti al nuovo esercente la salvaguardia a seguito delle procedure concorsuali

3.36 In relazione al trasferimento dei clienti all'esercente la salvaguardia selezionato mediante gara, attualmente il TIV⁹ prevede che l'esercente la salvaguardia uscente comunichi:

- a) all'impresa distributrice, entro il 30 novembre dell'anno di effettuazione della gara, il POD e codice fiscale e la partita IVA dei clienti in salvaguardia;
- b) al nuovo esercente la salvaguardia, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle gare:
 - i) relativamente ai punti serviti in salvaguardia a dicembre, i seguenti dati:
 - POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
 - codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - indirizzo/sede legale del cliente finale e indirizzo di esazione;
 - ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
 - le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT¹⁰, riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale;
 - la potenza disponibile e impegnata per ciascun punto di prelievo;
 - il trattamento dell'energia elettrica prelevata applicato, ai sensi del TIS¹¹, a ciascun punto di prelievo del cliente finale;
 - l'aliquota IVA nonché le aliquote dell'accisa e delle addizionali applicate nell'ultima fattura.
 - ii) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili;
 - iii) i dati di cui al punto i) relativamente ai punti di prelievo per i quali vi sia richiesta di attivazione del servizio a partire dall'1 gennaio successivo;
 - iv) i dati di cui ai punti i) e ii) relativamente ai punti di prelievo per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio a partire dall'1 gennaio successivo.

3.37 Il TIV prevede altresì che l'impresa distributrice comunichi:

- a) al nuovo esercente, entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle gare, il proprio *template* di invio dei dati e il formato elettronico per la comunicazione delle nuove attivazioni in salvaguardia, prevedendo altresì che la modifica del *template* e del formato elettronico possa avvenire previo preavviso di 60 giorni;

⁹ Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL.

¹⁰ Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11.

¹¹ Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09.

- b) sia al nuovo che al vecchio esercente l'attivazione dei punti di prelievo in salvaguardia nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle gare;
- c) al nuovo esercente la salvaguardia, entro il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle gare, copia del contratto di trasporto e l'ammontare delle relative garanzie finanziarie.

3.38 Il TIV prevede infine che il nuovo esercente la salvaguardia comunichi all'Acquirente unico:

- d) entro il 29 novembre dell'anno di effettuazione delle gare, i riferimenti dei contratti di dispacciamento in cui includere i punti di prelievo relativi ai clienti serviti in salvaguardia, in modo che l'Acquirente unico possa poi darne comunicazione alle imprese distributrici per i seguiti di competenza;
- e) entro 7 giorni lavorativi dal termine di cui al punto 3.37, lettera c), l'avvenuto versamento delle garanzie.

3.39 Rispetto alla procedura sopra sintetizzata non si intendono apportare modifiche.

Q15: *Si ritiene che la procedura per il trasferimento dei clienti al nuovo esercente la salvaguardia debba essere rivista? Motivare la risposta.*